



SEG. NAZIONALE
ANGELO SANDRI

-Sportello del Cittadino-

“FermiamoLeBanche”

ASSOCIAZIONE DIFESA DEI CITTADINI NELLE CAUSE CONTRO LE BANCHE - 1987

(patrocinata dalla DC)

Ufficio Legale

COORDINATORE NAZIONALE ON. AVV. ALFONSO LUIGI MARRA

80143 Napoli, Centro Direzionale G1, tel 0817879166, fax 0817879005, alfonsoluigi@marra.it

contattaci
per sapere
qual'è lo
"Sportello"
più vicino:
li stiamo
aprendo
presso tutte
le sedi DC

La ragione per cui le cause contro le banche sono ormai vinte in partenza è che la loro attività è così illegale che la magistratura, pur tacendo per ora sulle gravissime questioni di fondo, non può però esimersi dal condannarle almeno per le violazioni ordinarie. In particolare, l'atto di citazione che ho redatto (scaricabile gratuitamente da www.marra.it) è basato su tre richieste. La principale (che conto sia recepita nel tempo dei 3 gradi) è che il Tribunale, accertato il signoraggio secondario, dichiarò non dovuta la restituzione del fido o del mutuo. Ciò perché le banche "erogano" solo denaro cartolare falso, evadendovi inoltre le tasse (ma è ovvio per dei falsari) per una cifra multipla delle tasse del resto della società, sotto lo sguardo ebete dei partiti, sindacati e media, "intenti al dialogo" su cose tutte importanti ma delle quali è inutile parlare, perché dipendono dalla sola cosa di cui tacciono: il predetto signoraggio primario e secondario. Salvo la DC del mio amico Angelo Sandri, schierata a spada tratta, ed invero anche un po' la Lega ed AN. Non sfugga più infatti che le banche non ti "danno" altro che bonifici, assegni circolari ecc.: cose cioè "fatte in casa" a costo zero in falsa rappresentazione di denaro che non hanno e non esiste per creare così l'inflazione funzionale a dominarci: un crimine planetario a cielo aperto che dovrà finire con la nazionalizzazione delle banche commerciali e centrali, oggi private. Ove il Tribunale non accolga la richiesta principale, la subordinata è allora che dichiarò per il momento dovuta la restituzione del solo capitale, come previsto dalla legge antiusura quando la banca, come generalmente accade specie nei fidi, pratica tassi usurari perché trattiene (quale che sia la causale, escluse tasse ed imposte) oltre il 50% del tasso medio in quel tipo di operazioni. Ove infine non accolga neanche la subordinata basata sull'usura, e sia, se non c'è, all'anatocismo, commissioni di massimo scoperto e così via, perché la giurisprudenza in materia è ormai pacifica. Per cui, forti della somma che si incassa in primo grado, si può proseguire in appello ed in cassazione per il signoraggio attendendo l'evoluzione giurisprudenziale. Argomenti che vanno usati anche nelle opposizioni ai decreti ingiuntivi che la Magistratura continua, ingiustificatamente, a concedere alle banche. *ALM*

VERSIONE MODIFICATA

stante l'opportunità di alcuni approfondimenti circa la peraltro lobbistica riforma del 642 cpc

n. 142, 14.5.07

WWW.MARRA.IT

Diffusione via email, distribuzione cartacea 50.000 copie. Inviata per posta ai parlamentari italiani, europei, magistrati NA, RO, SA, C. Cost., Cass., TAR Campania e Lazio, Cons. di Stato, Corte dei conti, CSM; Commis. Tributarie. ISCRIVITI ALLA MAILING LIST

MINISTRO GIUSTIZIA
CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA
PROCURA REPUBBLICA FIRENZE E NAPOLI
CORTE EUROPEA DIRITTI UOMO

OGGETTO:

1) –Esposto circa il fatto che la Mercantile Leasing spa (Gruppo bancario Banca Italease spa) scrive incredibilmente da sé i decreti ingiuntivi contro i suoi debitori con l'esenzione da ogni termine per poi ottenerne in pochi giorni la firma dal Tribunale Firenze: la sua città.

2) –Odiosa illegittimità delle *agevolazioni* e della celerità garantite a Firenze a questa banca, ma forse anche ad altre ed anche altrove, viste le lentezze, le disfunzioni, le resistenze, le farraginosità e gli abusi con cui la giustizia italiana denega e/o vanifica i diritti dei normali cittadini.

Il 9.5.07 la Mercantile Leasing spa, in seguito ad un mancato pagamento di rate del leasing di tre auto, ha notificato al debitore un decreto ingiuntivo per 45.313 euro e la restituzione delle auto.

Senonchè, leggendo l'atto, dapprima constatavamo che il decreto ingiuntivo era stato concesso in forma provvisoriamente esecutiva nonostante non fosse basato su nessuno dei titoli di credito tassativamente previsti dal 642 cpc.

Quindi osservavamo che era stata addirittura concessa l'esenzione dal termine di 10 giorni dalla notifica del precepto di cui al 482 cpc: cosa non certo comune, ma soprattutto non giustificata nemmeno solo dalla semplice illustrazione da parte del ricorrente del motivo per il quale riteneva vi fosse pericolo nel ritardo.

E' ben vero in fatti che il giudice, ex 642 cpc, "può" concedere la provvisoria esecuzione "se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere".

Così come è vero che "In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482."

Senonchè, il fatto che il giudice non deve bensì "può" concedere la provvisoria esecuzione implica una valutazione da farsi caso per caso.

Né il contratto di leasing costituisce la prova del diritto fatto valere, provando infatti esso solo l'originaria esistenza del finanziamento e l'originario impegno a pagare le rate, ma non anche l'inadempimento o il suo ammontare, né tantomeno, ove l'inadempimento sussista e nella misura (da accertare) in cui sussista, le sue ragioni, le sue connotazioni, le circostanze in cui si è verificato, ed insomma la sua illegittimità.

Ne deriva che documentazione idonea ad ottenere la provvisoria esecuzione sarebbe solo, se mai, l'accettazione sottoscritta dal debitore del mancato pagamento, del suo ammontare, e della sua illegittimità.

E questo non per cavillare, ma per dare una minima, legittima possibilità di obiettare prima di rilasciare provvedimenti di una tale violenza, visto che il debitore verrà a conoscerne direttamente dall'ufficiale giudiziario quando busserà alla porta per l'esecuzione.

E tutto ciò solo per eseguire le disposizioni delle banche, violatrici di ogni legge impunte e corroborate nel delinquere, padrone dei Parlamenti e mandanti delle norme come la modifica del 642 cpc, giacché com'è noto l'attuale democrazia è una frode ad opera del potere economico resa possibile dalla mancanza di tutela frutto dalle "disfunzioni" della politica e della giustizia, in realtà funzionali al sistema.

Modifica del 642 cpc che infatti interessa solo loro, sia perché i portatori tipici dei crediti di cui ai decreti ingiuntivi sono generalmente i soggetti forti, e sia perché agli ordinari cittadini questo tipo di provvisoria esecutività non la riconosce in realtà proprio nessuno.

Una ricorrente mendace la Mercantile, ed un rischio, del resto, quello di mendacio, che è proprio ciò che il 642 e 482 cpc vogliono evitare nel prevedere che i decreti ingiuntivi non si debbano concedere, di norma, provvisoriamente esecutivi, salvo siano fondati su assegni, cambiali ecc., o adeguate dichiarazioni del debitore.

Mendace la Mercantile perché in realtà la regolazione delle rate arretrate era avvenuta con dei titoli per i quali prima ha rilasciato ricevuta (in possesso della debitrice), ma ha poi restituito perché uno di essi era un assegno postale, ignoriamo perché sgradito.

Ma mendace soprattutto perché ha taciuto (scorrettezza processuale) che la trattativa è poi rimasta sospesa in attesa del provvedimento del PM in seguito ad un esposto che, nonostante l'urgenza, pende dal 12.2.2007 presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Un esposto nel quale si chiede una verifica urgente dell'eventuale sussistenza, a carico della Mercantile e della Delta Credit Veneto, di una ipotesi di usura e/o estorsione e/o truffa, giacché esigono, a fronte di un arretrato per rate di 13.719 euro, una maggiorazione di 10.254 + 3.749 euro.

Assurda maggiorazione richiesta mediante sofisticati artifici analiticamente descritti nel fin qui vano esposto, ma che, comunque la si rigiri, supera di moltissimo il tasso soglia (usurario) di cui alla L. 108/96, facendo venir meno, peraltro, il diritto della Mercantile al pagamento di alcunché, salvo il capitale, probabilmente già assorbito, o quasi, dalle rate pagate, ovviamente già comprensive di interessi.

Esposto che contiene anche una richiesta di verifica della sussistenza di una eventuale ipotesi estorsiva perché la Mercantile, non è chiaro in che rapporto con la sua esattrice Delta, alla quale comunque è documentalmente provato che detta tassativamente le condizioni da praticare, incentra un po' troppo abilmente la strategia delle sue indebite richieste economiche sulla minaccia di un recesso al quale poi manifesta per fatti concludenti di non aver alcun interesse.

Ottenendo così dai suoi clienti, solo sotto la minaccia di togliergli l'auto, il pagamento di somme esorbitanti, che è altrimenti ben poco probabile qualcuno le offrirebbe per simpatia o perché condivide verso essa la fiducia che le testimonia il Tribunale della pur nobile patria del divino autore, sette secoli orsono, del codice dei valori della cultura borghese nel mondo.

Ma, venendo al punto, ecco che, continuando la lettura, una valorosa collega di "FermiamoLeBanche", l'avvocata Anna Lisa Antonelli, si accorgeva - esterrefatta

- che il ricorso della Mercantile ed il decreto ingiuntivo del Tribunale erano scritti con caratteri identici, identica impaginazione, identica sintassi, identico fraseggio ed identica interpunzione, e che il decreto proseguiva sulla stessa pagina del ricorso senza soluzione di continuità, ed insomma che appariva scritto dalla stessa mano e nello stesso contesto.

Pertanto, nel mentre avevo in linea l'avv. Saverio Campana, grande penalista, e fisicamente in presenza dell'avv. Antonelli, telefonavo, a viva voce, all'avvocato di Firenze, e questi, di fronte all'evidenza, con qualche esitazione, doveva tuttavia ammettere che il decreto ingiuntivo era stato scritto da loro unitamente al ricorso, aggiungendo che "però il giudice avrebbe comunque sempre potuto fare delle correzioni".

Tesi assurda perché, la predisposizione dei provvedimenti da parte dell'avvocato, a voler tacere d'altro, costituisce oltretutto una molto impropria agevolazione al giudice dal punto di vista lavorativo, per cui si configura anche come uno strumento di induzione a scegliere la tesi già scritta anziché doverla scrivere. Tant'è che c'è da dubitare che la banca predisporrebbe i decreti se fossero di rigetto.

Correzioni che comunque non vi sono state, perché il decreto non ne presenta alcuna, sicché si auspica si accerti in quale modo ed in quale sede l'avvocato che ha scritto il decreto ed il giudice che si è limitato a firmarlo hanno potuto raggiungere una concordanza così integrale da doversi escludere possa essere casuale, specie in relazione alla questione della valutazione della (inesistente) "documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere" ai fini della esenzione dai termini.

Ciò detto, innanzitutto non si può tacere la mortificazione del vedere come, in un momento in cui non si parla altro che di lentezze della giustizia, quella stessa giustizia sappia invece essere velocissima quando lo vuole, visto che trova il modo di concedere alle banche, in base ad una evidentemente generalissima presunzione di fondatezza del loro verbo, in pochi giorni decreti ingiuntivi formulati in modo da essere eseguibili ad horas: rapidità che i 130.000 comuni avvocati italiani ed i loro altrettanto comuni clienti possono solo sognare.

Questo nel mentre l'esposto urgente presentato alla Procura della Repubblica di Napoli giace da 3 mesi e continuerà a giacere chissà fino a quando, rischiando magari, nel bailamme degli inevasi fascicoli degli ordinari mortali, di essere archiviato, nonostante sia di rilevanza praticamente pubblica in considerazione del gran numero di cittadini oggetto dello stesso inqualificabile trattamento in tutta Italia, o nel mentre centinaia di migliaia di ricorrenti aspettano sovente anni solo per vedere fissata la prima udienza della loro causa ad esempio per il riconoscimento di una pensione di invalidità che in tanti casi giunge dopo la morte.

Una mortificazione per l'assistere al consumarsi di tanta disuguaglianza proprio dinanzi all'altare del sito dove "La legge è uguale per tutti" che a Firenze è a quanto pare ancor più greve, salvo naturalmente non si scopra che si consente a tutti, e non solo alle banche, di scriversi da sé i provvedimenti e raggiungere i propri obiettivi così fulmineamente.

Molto intelligenti "facilitazioni" e "velociz-

zazioni" - tanto per essere sicuri di capirci - che se ad esempio i miei clienti ed io potessimo averle in permuta delle resistenze irriducibili, farraginosità, lungaggini, maltrattamenti ed abusi di cui viene disseminato il cammino per ottenere il riconoscimento dei diritti ed il pagamento nelle controversie contro la P.A., la Banca d'Italia e le banche commerciali, saremmo pronti a cedere in cambio il 99% degli incassi e profonderci in eterni ringraziamenti.

Un'esagerazione solo fino ad un certo punto, perché le facilitazioni e la celerità sono espressione dell'unica cosa che conti nella vita: quell'aprioristico favor l'1% del quale vale naturalmente ben più di quel 100% di un bel nulla che ogni volta ti "riconosce" chi ti è sfavorevole.

Un sistema denso di gravi conseguenze se posto in essere da un singolo magistrato, ma spaventoso se espressione in ipotesi di una prassi dell'intero Tribunale, che del resto non avrebbe alcun titolo ad istituirla.

Un modo di operare che, benché inconcepibile, potrebbe essere a limite perdonabile di fronte a questioni di poco rilievo ed indiscussa pacificità e stereotipicità, ma che assume ben altre connotazioni, valenze e rilevanza se utilizzato in una materia così importante, caratterizzata da un così aspro scontro sociale, e che richiede ogni volta l'analisi delle prove.

E ciò poi in uno slancio di fiducia verso le banche non condiviso da nessuno, perché il resto del paese guarda loro, usando un eufemismo, con grande sospetto; ed ogni persona informata sa che sono la causa dell'inflazione attraverso il signoraggio primario e secondario, il superamento pressoché sistematico dei tassi usurari, e l'adozione impunita di prassi pacificamente illecite quali l'anatocismo, l'accredito tardivo dei versamenti, l'indeterminabilità dei costi eccetera.

Una situazione in cui verrebbe da urlare ai magistrati come è possibile anche solo che continuino a concedere loro i decreti ingiuntivi, visto che è giurisprudenzialmente pacifica la frode della loro controparte, figurarsi poi l'accordarsi loro la "fiducia" di scriversi da sole.

Naturalmente, anche in considerazione del fatto che francamente non ci risulta, fin qui (e ci si augura di non doverlo scoprire ora), che altrove o altri giudici usino simili sistemi, ci professiamo certi che ciò avviene solo per una sia pure singolare leggerezza, e che non vi sia collusione, anche solo culturale (benché per altri versi questo sarebbe addirittura atroce).

Ciononostante è indiscutibile la necessità di ogni verifica, perché la correttezza del comportamento delle banche, il più forte dei soggetti, e della magistratura nelle cause che le riguardano, non può essere considerata pacifica al punto da non prevedersi nemmeno ad ogni opportuno accertamento.

Quanto al decreto ingiuntivo, a parte l'eccezione dell'infondatezza stante il superamento del tasso soglia ed altro, se ne chiederà il sequestro penale e/o comunque se ne eccepirà in sede di opposizione la nullità se occorrerà fino in Cassazione e fino alla Corte Europea.

Dolente di questo continuo scoprire fatti che superano l'immaginazione, invio deferenti ossequi.

Afonso Luigi Marra